



Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2013/00277 del 18/09/2013

Oggetto: Manifestazione - sosta vietata sulla p.za Premoli il 19-9-'13 esposizione auto CREMA-DIESEL

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta a questo Comando di Polizia Locale in data 13-09-2013 a Reg. P.L. n. 3138 con la quale il Sig. Michele Marizzoni attualmente residente a Offanengo (CR) in via Del Paladino n. 2, in qualità di responsabile marketing della concessionaria veicoli CREMA-DIESEL con sede a Bagnolo Cremasco (CR) in via Leonardo da Vinci n. 55, tesa ad ottenere **l'istituzione temporanea di obblighi divieti e limitazioni alla circolazione stradale sulla Piazza Premoli**, onde effettuare l'esposizione di autovetture come dallo stesso indicato;

CONSIDERATA la necessità di riservare degli spazi idonei nel giorno dell'evento che si svolgerà il 19 settembre 2013 usufruendo degli stalli di sosta presenti sulla Piazza Premoli;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della manifestazione in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti **previsti il giorno 19-09-2013:**

- 1) **Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata sulla piazza Premoli in numero dieci stalli di sosta a pagamento**, eccetto i veicoli interessati alla predetta esposizione **prevista il giorno 19-09-2013, nel cui giorno il provvedimento sarà in vigore dalle ore 15:00 alle ore 24:00;**
- 2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione,

in premessa descritta, anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di eventi non prevedibili;

ORDINA

Al richiedente Sig. Michele Marizzoni, anche individuato quale responsabile organizzativo dell'evento in premessa descritto:

- 3) Di provvedere all'installazione e manutenzione della prescritta segnaletica stradale in conformità ai provvedimenti sopra espressi;
- 4) Di effettuare il pagamento dell'imposta emessa dall'Ufficio Tributi di questo comune circa lo spazio del suolo pubblico occupato per tutta la durata dell'evento;
- 5) Di provvedere con proprio personale in età adulta, e oppure con l'appoggio di personale di altre società o gruppi o enti appositamente delegati, al servizio d'ordine, al compito di contenimento degli spettatori, mediante movieri, in età adulta, che indossino giubbetti ed abbigliamento ad alta visibilità e che si adoperino per la sicurezza stradale e la fluidità del traffico veicolare;
- 6) Dovranno essere rispettate da parte degli organizzatori le disposizioni normative che disciplinano la circolazione stradale anche in modo da non determinare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada e con l'avvertenza che gli organizzatori responsabili, prima dello svolgimento della manifestazione, dovranno accertarsi del buono stato della pavimentazione stradale interessata all'occupazione del suolo pubblico;
- 7) Al termine della manifestazione, l'organizzazione dell'evento dovrà attivarsi per la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze dello svolgimento dell'evento non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale interessata all'occupazione del suolo pubblico.

la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta;

PREAVVISA

- La manifestazione sopra descritta pure integra la fattispecie di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. – 773/31) e ciò rende necessaria la presentazione, almeno 48 ore prima del suo svolgimento del necessario preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato della Polizia di Stato di Crema/Questura di Cremona);
- L'Amministrazione Comunale di Crema (CR) si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti ed accadimenti che potrebbero capitare in concomitanza e/o a cagione della prefata manifestazione, di cui gli organizzatori si dovranno anche in tal senso assumere espressamente ogni responsabilità. La mancata espressa accettazione di quanto sopra costituisce rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione / efficacia dell'Ordinanza;
- L'Amministrazione Comunale di Crema (CR) NON assicura o predispone alcun servizio di viabilità, Polizia Stradale e/o contenimento degli spettatori e la loro effettuazione ricade, quale incombenza sugli organizzatori che dovranno provvedervi a mezzo dei soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente e, come sopra già ricordato, per quanto riguarda il governo della viabilità e contenimento spettatori, da movieri in età adulta che indossino vestiario ad alta visibilità;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesesa Ordinanza;
- **All' Ufficio Tecnico Comunale** per quanto di competenza;
- **All'Ufficio comunale Attività Culturali-Turismo-Manifestazioni;**
- Alla Società Crema Servizi, all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema e a Crema Mobilità;
- All'area Affari Generali affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla **notifica** della stessa al richiedente **Sig. Michele Marizzoni;**

AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il funzionario estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Leonardo Imperatori A.
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

18/09/2013

IL COMANDANTE
Bisighini Luciano

www.AlboPretorionline.it 18/09/13